

Registro imprese, salasso ridotto Fatta eccezione per i bilanci

Pagine a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Sanzioni ridotte per le omesse denunce, comunicazioni e depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Cc.aa. Dal 15 novembre scorso (data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2011 n. 180), infatti, sono operative le nuove sanzioni amministrative e pecuniarie dimezzate, in quanto, l'articolo 9 della legge n. 180/2011 è stato sostituito l'articolo 2630 del c.c. e si è passati dagli importi di 206,00 e di 2.065,00 euro a 103,00 e 1.032,00 euro.

L'articolo 2630 c.c., dovendosi adeguare ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, introduce un'importante novità in materia di deposito dei bilanci, prevedendo che: «Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo». Pertanto, agli amministratori che omettono di eseguire, nei termini prescritti, il deposito del bilancio verrà applicata la sanzione amministrativa negli importi da un minimo di 167,33 euro a un massimo di 1.376,00 euro. Tenendo presente il principio dettato all'art. 16 della legge n. 689/1981, l'importo ridotto sarà di 337,66 euro. L'art. 2630 del c.c. disciplina sia l'omissione che il ritardato deposito e individua quali soggetti attivi dell'illecito «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio».

La sanzione colpisce i soggetti che per legge sono obbligati a tali incombenze (amministratori ecc.). L'articolo 2630 c.c. non contiene alcuna previsione per i notai, tuttavia, si ritiene che i notai continuino a essere suscettibili di sanzione amministrativa in virtù dell'art. 2194 c.c. secondo il quale «salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634 del c.c., chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nei termini stabilito dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10,00 a euro 516,00». I notai, pertanto, risulteranno sanzionabili nel caso di omesso o tardivo deposito per l'iscrizione di atti nei casi previsti dal codice civile e, comunque, in tutti i casi in cui la legge preveda un espresso obbligo a loro carico.

Questo riguarda gli adempimenti legati alla fase costitutiva e gestionale delle srl e nella tabella allegata ne riportiamo tutte le novità.

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo ha l'obbligo di verificare le condizioni prescritte dalla legge per costituire la società: questo obbligo si ricava dall'articolo 138-bis, 2 comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89 che ne sanziona specificata-

Adempimenti e sanzioni per le srl								
(IN VIGORE DAL 15 NOVEMBRE 2011)								
L'adempimento societario nel registro imprese	Codice civile e leggi speciali	Termine	Soggetti obbligati	Sanzione *			Spese di notifica **	Scritti difensivi
				Minima	Massima	Ridotta		
Iscrizione di atto costitutivo	Artt. 2463 - 2330	entro 20 giorni dalla data dell'atto	Notaio o amministratori	Minima 10,00 ⁽¹⁾ 103,00 ⁽²⁾	Massima 516,00 ⁽¹⁾ 1.032,00 ⁽²⁾	Ridotta 20,00 ⁽¹⁾ 206,00 ⁽²⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Cc.aa.
Iscrizione di atto modificativo	Artt. 2330 - 2436	entro 30 giorni dalla data dell'atto	Notaio	Minima 10,00 ⁽¹⁾	Massima 516,00 ⁽¹⁾	Ridotta 20,00 ⁽¹⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Archivio notarile
Iscrizione dell'esecuzione della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale	Artt. 2481 bis - 2630	entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle partecipazioni possedute	Amministratori	Minima 103,00 ⁽²⁾	Massima 1.032,00 ⁽²⁾	Ridotta 206,00 ⁽²⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Cc.aa.
Iscrizione nomina amministratori e amministratori delegati	Artt. 2475 - 2383, 4° comma	entro 30 giorni dalla notizia della nomina	Amministratori	Minima 103,00 ⁽²⁾	Massima 1.032,00 ⁽²⁾	Ridotta 206,00 ⁽²⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Cc.aa.
Iscrizione cessazione amministratori	Artt. 2475, 2 comma - 2383, 4° comma	entro 30 giorni dalla data dell'evento	Amministratori	Minima 103,00 ⁽²⁾	Massima 1.032,00 ⁽²⁾	Ridotta 206,00 ⁽²⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Cc.aa.
Iscrizione nomina, conferma e cessazione di sindaco unico o collegio sindacale	Artt. 2477 - 2400	entro 30 giorni dalla data dell'evento	Amministratori	Minima 103,00 ⁽²⁾	Massima 1.032,00 ⁽²⁾	Ridotta 206,00 ⁽²⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Cc.aa.
Iscrizione dichiarazione socio unico o ricostituzione pluralità di soci	Artt. 2470	entro 30 giorni dalla variazione della compagine sociale	Amministratori	Minima 103,00 ⁽²⁾	Massima 1.032,00 ⁽²⁾	Ridotta 206,00 ⁽²⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Cc.aa.
Deposito bilancio esercizio	Artt. 2435 - 2478 bis	entro 30 giorni dall'approvazione	Amministratori	Minima 167,00	Massima 1.376,00	Ridotta 337,660	Variabile da 5,16 a 15,00	Cc.aa.
Iscrizione trasferimento quote sociali	Artt. 2470, 2° comma	30 gg.	Notaio	Minima 10,00 ⁽¹⁾	Massima 516,00 ⁽¹⁾	Ridotta 20,00 ⁽¹⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Archivio notarile
Iscrizione atto di scioglimento con liquidazione	Artt. 2484, 3° comma - 2485	entro 30 giorni dalla data dell'atto	Notaio	Minima 10,00 ⁽¹⁾	Massima 516,00 ⁽¹⁾	Ridotta 20,00 ⁽¹⁾	Variabile da 5,16 a 15,00	Archivio notarile

* Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo.

** L'importo potrebbe variare da Camera di commercio a Camera di commercio.

1. per il notaio: si applica l'art. 2194 del c.c. che prevede una sanzione da 10 euro a 516 euro;

2. per gli amministratori (anche soci amministratori): si applica l'art. 2630 del c.c. che prevede una sanzione minima di 103,00, massima 1.032 e ridotta 206,00 euro.

mente l'inosservanza. Infatti, se il notaio ritiene illegittimo l'atto costitutivo, può rifiutarsi di redigerlo: egli, è l'unico responsabile degli atti che redige. Se, tuttavia, redige e richiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo, nel quale sono manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, è sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da 6 mesi a 1 anno e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro (art. 138-bis, 2 comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Quando il notaio ha controllato l'atto costitutivo e ritiene che si possa procedere con i successivi adempimenti, è obbligato a richiedere l'iscrizione presso il registro imprese. Il notaio, redatto l'atto costitutivo della srl, deve provvedere al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale chiedendone contestualmente l'iscrizione. Se il notaio non vi provvede, l'obbligo grava sugli amministratori, e se anch'essi non vi provvedono, ciascuno dei soci può provvedervi a spese della società (art. 2330,

2° comma, c.c.). Il termine per provvedere a tale deposito è di 20 giorni decorrenti dalla data della stipula dell'atto costitutivo (art. 2330, 1° comma, c.c.). Il deposito effettuato oltre i termini è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del c.c.

Stessa regola vale per le modifiche riguardanti l'atto costitutivo e lo statuto.

Il notaio che ha verbalizzato la delibera di modifica dello statuto, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne deve richiedere l'iscrizione

entro trenta giorni nel registro imprese contestualmente al deposito del proprio verbale e allegando le eventuali autorizzazioni richieste. In caso di omissione nel deposito dell'atto modificativo verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2630 del c.c.